

Cass. pen. Sez. III, (ud. 08-02-2008) 05-05-2008, n. 17844

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. GENTILE Giovanni - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29 maggio 2007 della Corte d'appello di Bari;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

la Corte osserva:

Svolgimento del processo

1. A seguito di appello proposto da M.A. avverso la sentenza in data 15.11.2006 emessa dal GUP del Tribunale di Foggia, all'udienza fissata imputato e PG, hanno concordemente indicato la pena da applicarsi nella misura di anni 3 e mesi 8 di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 600 bis e 610 c.p. e L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4, previa rinuncia agli altri motivi di appello.

La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 29.5.2007, premesso che l'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa, a seguito di rito abbreviato, escludeva che si versasse nella condizione prevista dall'art. 129 c.p.p. e rilevava che la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti era accoglibile. Infatti, erano corrette sia la qualificazione giuridica del fatto che la comparazione delle circostanze

prospettate dalle parti. In particolare - alla stregua dei criteri tutti previsti dall'art. 133 c.p.p. - poteva stimarsi congrua la pena base fissata in anni 6 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 600 bis c.p., capo a), ridotta ad anni 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per l'art. 62 bis c.p., aumentata di mesi 6 ed Euro 1.000,00 di multa ex art. 91 cpv. c.p. per il capo b), mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 per il capo c) e ulteriormente aumentata di mesi 2 per il capo g); ridotta infine di 1/3 per il rito; e così anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa. Pertanto, in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Foggia del 15.11.2006, riduceva la pena inflitta all'imputato nella misura concordata dalle parti e specificamente in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa. Confermava nel resto la impugnata sentenza di primo grado.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 609 novies c.p. e dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale in ordine alla irrogazione della pena accessoria. La sentenza emessa dalla Corte d'appello, pronunciata sul raggiunto accordo ex art. 599 c.p.p., comma 4, relativamente alla pena, è nulla - secondo il ricorrente - nella parte in cui, riformando la sentenza di primo grado limitatamente alla pena concordata tra le parti, ha confermato nel resto la sentenza emessa dal G.U.P. in primo grado e precisamente nella parte inerente alla applicazione della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela. Infatti le pene accessorie irrogate possono essere applicate per la violazione dell'art. 609 bis c.p., e ss., ma non anche per la violazione dell'art. 600 bis c.p..

2. Il ricorso - da esaminare nei limiti della ermetica censura che esso contiene e che è relativa solo alla legittimità in sè della pena accessoria e non già alla sua durata - pone comunque una questione di diritto afferente all'esatta interpretazione dell'art. 6 della L. n. 75 del 1958 e dall'art. 609 novies c.p.; esso è infondato.

3. Deve considerarsi che la L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 6, recante tra l'altro norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, ha prescritto che a coloro che siano stati dichiarati colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti della medesima legge, riguardanti appunto lo sfruttamento della prostituzione, sia applicabile anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 c.p., e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Stante l'ambito di operatività di tale prescrizione, può ritenersi, secondo un'interpretazione sistematica, che questa disposizione si applichi anche al reato di cui all'art. 600 bis c.p. che, pur collocato fuori dalla L. n. 75 del 1958, costituisce un'ipotesi speciale - ed aggravata - del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 allorchè il fatto è commesso ai danni di una persona minore (id est: prostituzione minorile). Ed infatti la prostituzione minorile, attualmente prevista dall'art. 600 bis c.p., era originariamente sanzionata proprio dalla L. n. 75 del 1958, art. 3 e art. 4, comma 1, n. 2), e nessun dubbio poteva sorgere in ordine all'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 6 cit.. Non è quindi la diversa sedes materiae della disposizione novellata che - in un contesto normativo di aggravamento della repressione penale, quale è stato quello della L. 3 agosto 1998, n. 269 che, nel sanzionare più gravemente il reato di prostituzione minorile, ha spostato la fattispecie penale dalla L. n. 75 del 1958, art. 4, comma 1, n. 2, al nuovo art. 600 bis c.p. - possa aver comportato, come conseguenza della mera dislocazione "topografica" della norma incriminatrice, l'inapplicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 6 cit.; le quali invece deve ritenersi fossero ancora applicabili - e lo siano

tuttora - in ragione di un continuum normativo coonestato appunto dall'evidente intento del legislatore di inasprire la sanzione penale e non certo di alleviarla.

4. Per altro verso a nulla rileva l'ambito dell'applicabilità delle pene accessorie previste, quanto ai reati di violenza sessuale, dall'art. 609 nonies c.p. invocato dal ricorrente; disposizione questa che, pur nella formulazione novellata dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 8, comma 1, lett. a, effettivamente non contempla il reato di prostituzione minorile. Ma - si ripete - rimane l'applicabilità della L. n. 75 del 1958, art. 6 a giustificare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela, pena applicata dal g.u.p. del tribunale di Foggia e confermata in parte qua dalla Corte d'appello di Bari.

Mette conto infine considerare altresì che l'art. 600 septies c.p., comma 2, - comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 5, cit. - ha poi previsto che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti di cui al comma 1 (ossia i delitti previsti dalla sezione 1:

artt. 600 e 604 c.p., tra cui quindi il reato di prostituzione minorile) comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Tale disposizione però (comunque non applicabile nella specie *ratione temporis*) non scherma affatto la L. n. 75 del 1958, art. 6, ma - quanto al reato di prostituzione minorile - si affianca ad esso, in particolare l'interdizione dall'esercizio della tutela e della curatela rimane previsto solo dall'art. 6 cit..

5. Pertanto il ricorso va rigettato dovendo affermarsi il seguente principio di diritto: "La disposizione della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 6, recante tra l'altro norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, che ha prescritto che a coloro che siano stati dichiarati colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti della medesima legge, sia irrogabile anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 c.p., e dall'esercizio della tutela e della curatela, è applicabile anche nella fattispecie del reato di cui all'art. 600 bis c.p. che costituisce un'ipotesi speciale - ed aggravata - del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3 allorchè il fatto è commesso ai danni di una persona minore (i.e. prostituzione minorile).".

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il processuali.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008

**MASSIMA**

La disposizione dell'art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 75, recante tra l'altro norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, che ha prescritto che a coloro che siano stati dichiarati colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti della medesima legge, sia irrogabile anche la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 cod. pen., e dall'esercizio della tutela e della curatela, è applicabile anche nella fattispecie del reato di cui all'art.

600-bis cod. pen., che costituisce un'ipotesi speciale - ed aggravata - del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75 allorché il fatto è commesso ai danni di una persona minore.